



Aggiornamento

**approvato dal
Consiglio di Amministrazione
di Acque SpA
il 23/03/2016**

(aggiornato il 07/09/2016 al D. Lgs. 50/2016)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ex Decreto Legislativo n. 231/2001

Allegato II

**Codice Etico
degli Appalti
del Gruppo Acque**

INDICE

1	AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2	PARTE PRIMA: IMPRESE CONCORRENTI, APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI DEGLI APPALTI INDETTI DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO ACQUE	3
2.1.	Dovere di correttezza	3
2.2.	Concorrenza	3
2.3.	Controllo	3
2.4.	Rapporti con la stazione appaltante	3
2.5.	Dovere di segnalazione	4
2.6.	Interposizione di manodopera	4
2.7.	Mancata accettazione	4
2.8.	Violazione del Codice Etico degli Appalti	5
3	PARTE SECONDA: CONDOTTA DEI DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE	6
3.1.	Imparzialità	6
3.2.	Riservatezza	6
3.3.	Indipendenza e dovere di astensione	6
3.4.	Regali e altre utilità	7
3.5.	Attività collaterali	7
3.6.	Esecuzione del contratto	7
3.7.	Doveri del dirigente	7
3.8.	Inosservanza	7

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Oggetto del presente “Codice Etico degli Appalti del Gruppo Acque” (di seguito, Codice) sono le modalità comportamentali adottate da Acque SpA, Acque Servizi srl e Acque Industriali srl (di seguito, Società del Gruppo Acque o Società) nel corso delle gare di appalto dalle stesse indette, e le modalità comportamentali adottate dalle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici.

Il Codice costituisce condizione di ammissione alle gare di appalto indette dalle Società del Gruppo Acque e fa parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con le stesse.

Il Codice viene adottato nell’ambito del processo di “risk management” previsto dalle Società del Gruppo in attuazione del D.Lgs. 231/01 quale componente del “sistema di controllo preventivo” a copertura dei rischi: costituisce un’integrazione specificamente mirata all’attività contrattuale.

Esso regola i comportamenti posti in essere dai dipendenti della stazione appaltante in occasione di ogni fase delle procedure relative ad appalti, negoziazioni e contratti delle Società del Gruppo, compresi l’esecuzione e il collaudo.

Il Codice si applica a tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati, che, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti, nell’ambito dell’organizzazione interna delle Società, intervengono nei suddetti procedimenti.

2 PARTE PRIMA: IMPRESE CONCORRENTI, APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI DEGLI APPALTI INDETTI DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO ACQUE

2.1. *Dovere di correttezza*

L'impresa concorrente, appaltatrice o subappaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti di Acque SpA / Acque Servizi srl / Acque Industriali srl, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici o subappaltatrici.

2.2. *Concorrenza*

Le imprese partecipanti alle gare di appalto sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", di cui alla legge n. 287 del 1990, e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Ai fini del presente Codice, si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta a una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

2.3. *Controllo*

A garanzia della par condicio tra i concorrenti e della segretezza delle offerte, l'impresa concorrente non deve trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, né in alcuna forma di collegamento sostanziale che comporti la presentazione di più offerte riconducibili a un unico centro decisionale e, dunque, il venir meno del principio della segretezza dell'offerta.

2.4. *Rapporti con la stazione appaltante*

L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dalle Società del Gruppo si astiene da qualsiasi tentativo volto a influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono

funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

Non è consentito proporre opportunità di impiego e/o commerciali che comportino vantaggi personali per il dipendente; sono vietate le offerte di denaro o doni ai dipendenti e ai loro parenti, così come non è consentito il tentativo di porre in essere tali condotte.

All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito in conformità alla normativa vigente. I chiarimenti forniti saranno inoltrati, oltre che all'impresa richiedente, alle Associazioni Datoriali.

2.5. *Dovere di segnalazione*

L'impresa ha l'obbligo di segnalare ⁽¹⁾ a Acque SpA / Acque Servizi srl / Acque Industriali srl:

- qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto;
- qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

2.6. *Interposizione di manodopera*

Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo.

2.7. *Mancata accettazione*

Il presente Codice, sottoscritto per accettazione dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere allegato ai documenti prodotti in sede di offerta delle singole gare, a pena di esclusione dalle stesse.

⁽¹⁾ Le segnalazioni possono essere inviate in forma cartacea al seguente indirizzo: Acque SpA, Ufficio di Controllo Interno - Organismo di Vigilanza, via Bellatalla 1 56121 Pisa; apponendo la dicitura "riservato".

2.8. *Violazione del Codice Etico degli Appalti*

La violazione delle norme contenute nel presente Codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto (punti 2.2, 2.3 e 2.6), comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

La violazione delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, debitamente comprovata, comporta la violazione dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed è, dunque, causa di esclusione, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti.

3 PARTE SECONDA: CONDOTTA DEI DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

3.1. *Imparzialità*

Il dipendente garantisce la parità di trattamento delle imprese che vengano in contatto con Acque SpA / Acque Servizi srl / Acque Industriali srl.

Egli si astiene dal compimento di qualsiasi atto arbitrario che possa produrre effetti negativi sulle imprese concorrenti, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale; inoltre, non rifiuta e non accorda ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente accordati o rifiutati ad altri.

3.2. *Riservatezza*

Il dipendente, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni comunicate dalle imprese che entrano in contatto con Acque SpA / Acque Servizi srl / Acque Industriali srl:

- si astiene dal diffondere e dall'utilizzare, a scopo personale, le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti posti a tutela del diritto di informazione e di accesso (L.196/2003 e L.241/90);
- mantiene, con particolare cura, la riservatezza circa l'intera procedura di gara e sui nominativi dei concorrenti fino all'aggiudicazione;
- non incontra, se non espressamente autorizzato in tal senso, le imprese partecipanti durante lo svolgimento della gara; eventuali richieste di informazioni gli dovranno essere inoltrate per iscritto, e fornirà, stesso mezzo, i chiarimenti all'impresa richiedente e alle Associazioni Datoriali.

3.3. *Indipendenza e dovere di astensione*

Il dipendente non svolge alcuna attività contrastante con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio ed evita ogni coinvolgimento in situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine di Acque SpA / Acque Servizi srl / Acque Industriali srl.

Il dipendente rende nota al dirigente la propria partecipazione a organizzazioni, o ad altri organismi le cui attività si intersechino con lo svolgimento dell'attività negoziale propria dell'ufficio.

Il dipendente opera in posizione di autonomia ed evita di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

3.4. Regali e altre utilità

Il dipendente non chiede, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità offerti da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture e agli appalti indetti dalle Società del Gruppo Acque.

Il dipendente non accetta dai fornitori, dagli appaltatori e da qualsivoglia contraente dell'azienda, per uso e/o vantaggio personale o di terzi, utilità spettanti all'acquirente in relazione all'acquisto di beni e servizi per ragioni di ufficio.

3.5. Attività collaterali

Il dipendente non accetta da soggetti che hanno rapporti con Acque SpA / Acque Servizi srl / Acque Industriali srl, retribuzioni o altre prestazioni in denaro o in natura, né incarichi di collaborazione in qualsivoglia forma e/o modalità.

Il dipendente che intende stipulare contratti a titolo privato con imprese con le quali abbia concluso contratti di appalto per conto di Acque SpA / Acque Servizi srl / Acque Industriali srl ne dà preventiva comunicazione scritta al dirigente.

3.6. Esecuzione del contratto

Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata in modo oggettivo e deve risultare da documentazione scritta; inoltre, la relativa contabilizzazione sarà conclusa nei tempi stabiliti.

3.7. Doveri del dirigente

Il dirigente è tenuto a osservare tutti gli obblighi imposti al dipendente dalla normativa vigente, dalla Carta dei Servizi e dal presente Codice.

Egli è tenuto, altresì, a vigilare sull'osservanza dei predetti obblighi da parte dei dipendenti, adottando a tal fine i provvedimenti e i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con una cadenza temporale adeguata alla tipologia di attività da verificare.

Il dirigente collabora attivamente a ogni controllo effettuato da Acque SpA / Acque Servizi srl / Acque Industriali srl, da Autorità amministrative, o giudiziarie.

3.8. Inosservanza

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Codice - configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte - comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari.